



Provincia di Ravenna

Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Atto del Presidente n. 150

Classificazione: 07-02-02 2024/29

del 18/12/2024

Oggetto: COMUNE DI FAENZA - ENOMONDO SRL CON SEDE LEGALE E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI FAENZA (RA), VIA CONVERTITE N. 6 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) N. 5291 DEL 15/11/2019 E SMI PER L'ATTIVITÀ IPPC DI GESTIONE RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - COMUNICAZIONE DI MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 29-NONIES, COMMA 1) DEL D.LGS 152/2006

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

VISTO l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che recita:

"Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto..... omissis";

VISTO l'art. 9, comma 5, del vigente Statuto della Provincia di Ravenna che recita:

"Il Presidente della Provincia è inoltre competente alla adozione di tutti gli atti riferibili alla funzione di organo esecutivo che non siano riservati dalla legge e dal presente Statuto al Consiglio ed alla Assemblea dei Sindaci"

VISTO il D.Lgs n. 152/2006 e smi, ed in particolare:

-l'art 6 comma 14 che dispone

"Per le attività di smaltimento o di recupero di rifiuti svolte nelle installazioni di cui all'articolo 6, comma 13, anche qualora costituiscano solo una parte delle attività svolte nell'installazione, l'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29-quater, comma 11, costituisce anche autorizzazione alla realizzazione o alla modifica, come disciplinato dall'articolo 208."

-l'art 29 quater comma 11 che dispone

"Le autorizzazioni integrate ambientali rilasciate ai sensi del presente decreto, sostituiscono ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'Allegato IX alla Parte Seconda del presente decreto. A tal fine il provvedimento di autorizzazione integrata ambientale richama esplicitamente le eventuali condizioni, già definite nelle autorizzazioni sostituite, la cui necessità permane. Inoltre le autorizzazioni integrate ambientali sostituiscono la comunicazione di cui all'articolo 216"

-l'art 29 nonnies comma 1 che dispone

"Il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate."

-l'art 208 recante "Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti";

VISTO l'art. 19 della L.R. 24/2017 che dispone:

3. La Regione, la Città metropolitana di Bologna e i soggetti d'area vasta di cui all'articolo 42, comma 2, assumono, rispettivamente, la qualità di autorità competente per la valutazione ambientale in merito alla valutazione:

a) la Regione, dei piani regionali, metropolitani e d'area vasta;

b) la Città metropolitana di Bologna, degli strumenti urbanistici dei Comuni e delle loro Unioni facenti parte del territorio metropolitano;

c) i soggetti d'area vasta, degli strumenti urbanistici dei Comuni e delle loro Unioni facenti parte dell'ambito territoriale di area vasta di loro competenza;

VISTO l'art. 5 della L.R. 30 ottobre 2008 n.19, "Norme per la riduzione del rischio sismico";

VISTA la deliberazione n°3065 in data 28/02/1990 con la quale il Consiglio Regionale ha approvato il Piano Territoriale Regionale;

VISTA la deliberazione n°276 in data 03.02.2010 con la quale l'Assemblea Legislativa ha approvato il Piano Territoriale Regionale 2010;

VISTE le deliberazioni n°1338 in data 28/01/1993 e n°1551 in data 14/07/1993 con le quali il Consiglio Regionale ha approvato il Piano Territoriale Paesistico Regionale;

VISTA la deliberazione n.9 del 28 febbraio 2006 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il PTCP della Provincia di Ravenna, i cui contenuti sono stati sottoposti a valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT) così come previsto dalla L.R. 20/2000, successivamente modificato tramite l'approvazione dei piani settoriali provinciali;

VISTA la Direttiva approvata dalla Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna con delibera n. 1795 del 31/10/2016 avente ad oggetto "Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. 13 del 2015, sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015";

VISTA la nota del 07/06/2024, assunta agli atti della Provincia di Ravenna con P.G. n. 16922, con la quale il Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna ha comunicato l'avvio della procedura in oggetto e ha convocato la prima seduta di conferenza di servizi;

VISTA la nota del 03/12/2024, assunta agli atti della Provincia di Ravenna con P.G. n. 33562/2024, con la quale il Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna ha trasmesso i pareri degli Enti ambientalmente competenti, le delibere di Consiglio Comunale e Unione Romagna Faentina di assenso alla variante, e ha richiesto l'espressione della Provincia di Ravenna per le competenze sopra richiamate.

VISTA la Relazione del Servizio Pianificazione territoriale (ALLEGATO A) con la quale si propone:

1. DI ESPRIMERE parere favorevole alla variante urbanistica compresa nella procedura di “Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. 5291 del 15/11/2019 e smi per l’attività IPPC di gestione rifiuti speciali non pericolosi – comunicazione di modifica ai sensi dell’art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs 152/2006” presentato da ENOMONDO SRL” nel Comune di Faenza;
2. DI ESPRIMERE, ai sensi dell’art. 19 della L.R. 24/2017, sulla base della documentazione di progetto e sentite al riguardo le Autorità che per le loro specifiche competenze ambientali hanno interesse agli effetti dovuti all’applicazione degli strumenti urbanistici, parere motivato positivo in merito alla sostenibilità ambientale Valsat della variante urbanistica compresa nella procedura di “Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. 5291 del 15/11/2019 e smi per l’attività IPPC di gestione rifiuti speciali non pericolosi – comunicazione di modifica ai sensi dell’art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs 152/2006” presentato da ENOMONDO SRL” alle condizioni riportate al punto b) del “Constatato” della presente relazione
3. DI ESPRIMERE parere favorevole, relativamente alla verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche in esame con le condizioni di pericolosità locale del territorio, di cui all’art.5 della L.R. 19/2008, alle condizioni riportate al punto c. del “Constatato” della presente Relazione.
4. DI DEMANDARE al Servizio Pianificazione Territoriale, gli adempimenti di competenza relativi alla pubblicazione sul sito web della Provincia dell’Atto, come indicato al comma 6 dell’art. 18 della L.R. 24/2017.
5. DI DEMANDARE al Servizio Pianificazione Territoriale la trasmissione dell’Atto al Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna e all’Unione della Romagna Faentina

RITENUTE condivisibili le considerazioni espresse dal Servizio Pianificazione territoriale;

VISTE le Deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 52 del 20/12/2023 avente ad oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026 ai sensi e per gli effetti dell'art. 170 comma 1 e art. 174 comma 1 del D.LGS. n. 267/2000 – Approvazione" e n. 54 avente ad oggetto "Bilancio di Previsione triennio 2024-2026 ai sensi dell'art. 174, comma 1, del D.LGS. n. 267/2000 – Approvazione" e successive variazioni;

VISTO l’Atto del Presidente n. 150 del 22/12/2023 ad oggetto “Piano esecutivo di gestione 2024-2026 – Esercizio 2024 – Approvazione” e successive variazioni;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. e ii.;

PREVIA istruttoria svolta dal responsabile del procedimento Paesaggista Giulia Dovadoli, la cui attività è finalizzata anche alla realizzazione dell'obiettivo di PEG/PDO n. 422102 "Verifica e supporto alla pianificazione comunale" Azione 2 "Verifica di coerenza con i Piani sovraordinati degli strumenti di pianificazione comunale per la fase transitoria di cui all'art. 4 della L.R. 24/2017";

VERIFICATO che in merito al presente atto non sussistono obblighi di pubblicazione ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

D I S P O N E

per le motivazioni esposte in premessa che si intendono integralmente richiamate,

1. DI ESPRIMERE parere favorevole alla variante urbanistica compresa nella procedura di "Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. 5291 del 15/11/2019 e smi per l'attività IPPC di gestione rifiuti speciali non pericolosi – comunicazione di modifica ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs 152/2006" presentato da ENOMONDO SRL" nel Comune di Faenza;
2. DI ESPRIMERE, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 24/2017, sulla base della documentazione di progetto e sentite al riguardo le Autorità che per le loro specifiche competenze ambientali hanno interesse agli effetti dovuti all'applicazione degli strumenti urbanistici, parere motivato positivo in merito alla sostenibilità ambientale Valsat della variante urbanistica compresa nella procedura di "Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. 5291 del 15/11/2019 e smi per l'attività IPPC di gestione rifiuti speciali non pericolosi – comunicazione di modifica ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs 152/2006" presentato da ENOMONDO SRL" alle condizioni riportate al punto b) del "Constatato" di cui all'allegato A) al presente Atto.
3. DI ESPRIMERE parere favorevole, relativamente alla verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche in esame con le condizioni di pericolosità locale del territorio, di cui all'art.5 della L.R. 19/2008, alle condizioni riportate al punto c. del "Constatato" di cui all'allegato A) al presente Atto.
4. DI DEMANDARE al Servizio Pianificazione Territoriale, gli adempimenti di competenza relativi alla pubblicazione sul sito web della Provincia dell'Atto, come indicato al comma 6 dell'art. 18 della L.R. 24/2017.
5. DI DEMANDARE al Servizio Pianificazione Territoriale la trasmissione dell'Atto al Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna e all'Unione della Romagna Faentina.

DA ATTO

CHE è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento, come da Atto del Presidente della Provincia n. 122/2024.

ATTESTA CHE

il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in quanto ricompreso nella sottosezione Rischi Corruittivi del vigente PIAO della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 ss.mm.ii., è oggetto di misure di contrasto applicate ai fini della prevenzione della corruzione.

La Presidente f.f.
Valentina Palli
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, D.Lgs n 82/2005 e ss.mm.ii.)


AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni , ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. _____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, _____



Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Firma _____

ALLEGATO "A"



Provincia di Ravenna

SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

RELAZIONE ISTRUTTORIA

COMUNE DI FAENZA

**ENOMONDO SRL CON SEDE LEGALE E INSTALLAZIONE IN
COMUNE DI FAENZA (RA), VIA CONVERTITE N. 6 - AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) N. 5291 DEL 15/11/2019 E SMI PER
L'ATTIVITÀ IPPC DI GESTIONE RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI
– COMUNICAZIONE DI MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 29-NONIES,
COMMA 1) DEL D.LGS 152/2006**

IL SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

VISTO il D.Lgs n. 152/2006 e smi, ed in particolare:

-l'art 6 comma 14 che dispone

"Per le attività di smaltimento o di recupero di rifiuti svolte nelle installazioni di cui all'articolo 6, comma 13, anche qualora costituiscano solo una parte delle attività svolte nell'installazione, l'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29-quater, comma 11, costituisce anche autorizzazione alla realizzazione o alla modifica, come disciplinato dall'articolo 208."

-l'art 29 quater comma 11 che dispone

"Le autorizzazioni integrate ambientali rilasciate ai sensi del presente decreto, sostituiscono ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'Allegato IX alla Parte Seconda del presente decreto. A tal fine il provvedimento di autorizzazione integrata ambientale richiama esplicitamente le eventuali condizioni, già definite nelle autorizzazioni sostituite, la cui necessità permane. Inoltre le autorizzazioni integrate ambientali sostituiscono la comunicazione di cui all'articolo 216"

-l'art 29 nonnies comma 1 che dispone

"Il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera I). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera I-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate."

-l'art 208 recante "Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti";

VISTO l'art. 19 della L.R. 24/2017 che dispone:

3. La Regione, la Città metropolitana di Bologna e i soggetti d'area vasta di cui all'articolo 42, comma 2, assumono, rispettivamente, la qualità di autorità competente per la valutazione ambientale in merito alla valutazione:

a) la Regione, dei piani regionali, metropolitani e d'area vasta;

b) la Città metropolitana di Bologna, degli strumenti urbanistici dei Comuni e delle loro Unioni facenti parte del territorio metropolitano;

c) i soggetti d'area vasta, degli strumenti urbanistici dei Comuni e delle loro Unioni facenti parte dell'ambito territoriale di area vasta di loro competenza;

VISTO l'art. 5 della L.R. 30 ottobre 2008 n.19, "Norme per la riduzione del rischio sismico";

VISTA la deliberazione n°3065 in data 28/02/1990 con la quale il Consiglio Regionale ha approvato il Piano Territoriale Regionale;

VISTA la deliberazione n°276 in data 03.02.2010 con la quale l'Assemblea Legislativa ha approvato il Piano Territoriale Regionale 2010;

VISTE le deliberazioni n°1338 in data 28/01/1993 e n°1551 in data 14/07/1993 con le quali il Consiglio Regionale ha approvato il Piano Territoriale Paesistico Regionale;

VISTA la deliberazione n.9 del 28 febbraio 2006 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il PTCP della Provincia di Ravenna, i cui contenuti sono stati sottoposti a valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT) così come previsto dalla L.R. 20/2000, successivamente modificato tramite l'approvazione dei piani settoriali provinciali;

VISTA la Direttiva approvata dalla Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna con delibera n. 1795 del 31/10/2016 avente ad oggetto "Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. 13 del 2015, sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015";

VISTA la nota del 07/06/2024, assunta agli atti della Provincia di Ravenna con P.G. n. 16922, con la quale il Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna ha comunicato l'avvio della procedura in oggetto e ha convocato la prima seduta di conferenza di servizi;

VISTA la nota del 03/12/2024, assunta agli atti della Provincia di Ravenna con P.G. n. 33562/2024, con la quale il Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna ha trasmesso i pareri degli Enti ambientalmente competenti, le delibere di Consiglio Comunale e Unione Romagna Faentina di assenso alla variante, e ha richiesto l'espressione della Provincia di Ravenna per le competenze sopra richiamate.

DATO ATTO CHE:

- per l'esercizio dell'installazione IPPC in oggetto, Enomondo Srl risulta titolare dell'AIA di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-5291 del 15/11/2019 e smi;

- è pervenuta ad ARPAE la comunicazione di modifica dell'assetto impiantistico autorizzato con l'AIA n. 5291 del 15/11/2019 e smi presentata da Enomondo Srl ai sensi dell'art. 29-nones, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale IPPC-AIA, in data 24/04/2023, successivamente integrata a titolo volontario in data 10/08/2023, riguardante l'efficientamento dell'attività di tritovagliatura dei rifiuti costituiti da sfalci e potature (codice EER 200201), mediante la realizzazione di un nuovo fabbricato, che comporta variante agli strumenti urbanistici comunali, per cui il gestore presentava documentazione necessaria per il rilascio del titolo abilitativo edilizio (permesso di costruire);

- ai sensi del combinato disposto dall'art. 6, comma 14) e dall'art. 29-quater, comma 11) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per le attività di smaltimento/recupero dei rifiuti svolte nelle installazioni IPPC, anche qualora costituiscano solo una parte delle attività svolte nell'installazione, l'AIA costituisce anche autorizzazione alla realizzazione o alla modifica come disciplinato dall'art. 208 del predetto decreto, sostituendo ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituendo, ove occorra, variante allo strumento urbanistico;

PREMESSO:

CHE il Comune di Faenza è dotato di Piano Strutturale Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 5761/17 del 22.01.2010;

CHE il Consiglio dell'Unione della Romagna Faentina nella seduta del 31.03.2015 ha approvato con deliberazione n° 11 il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) del Comune di Faenza;

CHE il Consiglio dell'Unione della Romagna Faentina nella seduta del 30.11.2016 ha approvato con deliberazione n° 56 la variante n. 2 al Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) del Comune di Faenza.

CONSTATATO:

CHE il procedimento in oggetto riguarda la modifica dell'AIA Det. Amb. n. 5291 del 15/11/2019 e smi rilasciata da Arpae SAC di Ravenna per l'impianto ENOMONDO srl, autorizzato allo svolgimento di attività di tritovagliatura di sfalci e potature, nel dettaglio attività di trattamento e gestione rifiuti speciali non pericolosi appartenente alla fattispecie EER 200201 – sfalci e potature per attività di recupero R3 finalizzata alla produzione di ammendanti e biomassa combustibile. Tale modifica riguarda aspetti impiantistici e di assetto dell'area, ma non comporta variazioni alle potenzialità di trattamento rifiuti precedentemente autorizzate.

Enomondo intende migliorare e rendere più efficiente l'attività di recupero degli scarti ligneo cellulosici, spostando l'attività di tritovagliatura originariamente prevista nel capannone di recente realizzazione dedicato alla produzione di ammendanti (autorizzato con procedimento di PAUR Delibera nr. 2144 del 22/11/2019) e integrando il processo di raffinazione del prodotto triturato

ottenuto, con separazione dell'attuale frazione fine 0-20 mm in ulteriori due distinte sottocategorie, rispettivamente 0-6 mm e 6-20 mm, ottenendo quindi un prodotto di tipologia ACV (Ammendante Compostato Verde) di impiego in agricoltura biologica.

Gli interventi principali necessari a questa nuova riconfigurazione delle attività consistono in:

- costruzione di un nuovo capannone prefabbricato, di superficie pari a circa 1.500 mq, al cui interno saranno installati il trituratore e due vagli (materiale grossolano e fine), e sarà ricavato uno spazio deposito di ACV fine 0-6 mm, e al cui esterno verranno realizzati dei muri in cca di contenimento della biomassa;
- razionalizzazione e diversa organizzazione dei piazzali all'interno del comparto destinato alla tritovagliatura e contestuali modifiche alla viabilità perimetrale.

L'area in esame, interna allo stabilimento, oggetto di valutazione nell'ambito del presente procedimento, comprende già una viabilità di accesso, il sopracitato capannone di estensione pari a circa 700 mq, nel quale vengono attualmente svolte le attività di triturazione e vagliatura, un piazzale per il deposito di scarti vegetali e ligneo-cellulosici in ingresso, un ulteriore piazzale per il deposito della biomassa (End of Waste) che alimenta la centrale termica Ruths e uno dedicato alla maturazione dell'Ammendante Compostato Verde (ACV).

Più in dettaglio, il progetto in esame prevede di accorpare il piazzale ACV e il piazzale di tritovagliatura, per ottimizzare la mobilitazione del materiale durante le varie fasi di lavorazione, e di spostare la viabilità esistente esternamente all'area di maturazione ACV.

Inoltre è prevista la realizzazione di nuovi argini in terra, inerbiti, di altezza massima 2-2.5 m, ad integrazione delle arginature esistenti, con molteplici funzioni, dalla realizzazione di una barriera verde di mitigazione che migliori l'inserimento paesaggistico delle nuove opere, all'ottimizzazione del contenimento del materiale più fine al fine di limitarne la dispersione aerea, nonché al contenimento dell'area a rischio incendio rispetto al resto dello stabilimento.

Per la realizzazione delle modifiche impiantistiche sopraccitate, con particolare riferimento al nuovo capannone, si rende necessaria apposita variante della strumentazione urbanistica comunale.

Nell'ambito del provvedimento di valutazione di impatto ambientale ed autorizzazione unica dell'esistente comparto di tritovagliatura (Delibera del Consiglio Comunale n. 49 del 18/12/2014) è stata approvata la scheda di PRG n. 212, recepita anche nel RUE con codifica U.68, consentendo la costruzione di un capannone di superficie utile pari a 750 mq. Il capannone realizzato, di superficie finale pari a 700 mq, ha quindi determinato il permanere di una capacità edificatoria residua pari a 50 mq, del tutto insufficiente per la costruzione del nuovo capannone che dovrà ospitare i nuovi impianti. La variante in esame quindi è necessaria per incrementare la capacità edificatoria.

Verrà quindi inserita la nuova scheda di RUE n. U68_bis, con potenzialità edificatoria modificata a 2.250 mq, in cui l'incremento di tale potenzialità è compensato da una decurtazione di 1.500 mq di SUL della particella 182 fg. 83.

a. SULLA CONFORMITA' ALLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA

La relazione di Valsat riporta un apposito paragrafo nel quale si individuano le interferenze dell'opera con aree o elementi di tutela individuati dalla Pianificazione sovraordinata e per i quali viene fornita una puntuale disamina che ne accerta la compatibilità.

Come riportato nell'elaborato, l'area è esente da vincoli di natura paesaggistica-ambientale così come individuati dalla Tav 2 del vigente PTCP.

Per quanto attiene nello specifico l'attività di gestione e trattamento rifiuti, emerge che il sito in esame, da sovrapposizione con la Tavola 4 – “Aree non idonee alla localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti”, risulti essere classificato ad ammissibilità condizionata, in riferimento alla LR 20/2000 in relazione alla presenza dei seguenti ambiti:

- Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico (art A-18)
- Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola (art A-19)

Il superamento della condizionalità, in questo caso, come riportato nella relazione di variante al PTCP in attuazione del P.R.G.R approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n.10 del 27/02/2019, sarebbe demandato alla compatibilità con la strumentazione urbanistica comunale.

Sempre in relazione a tale area, si evidenzia però che la porzione di intervento inclusa nel presente procedimento è stata precedentemente oggetto di variante urbanistica della strumentazione comunale, nell'ambito del procedimento di “Modifica Autorizzazione Unica (D.Lgs. 387/2003 e s.m.i.

eL.R. 241/1990), procedura di VIA (L.R. 9/1999 e s.m.i., D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), modifica sostanziale AIA n. 1423 del 26.4.2012 e s.m.i. comportante variante alla strumentazione urbanistica del Comune di Faenza ed al piano di classificazione acustica, relativa al progetto di realizzazione di un impianto per la produzione di biomasse combustibili e ammendante compostato verde, mediante lavorazione di scarti vegetali e ligneo cellulosici, in via Convertite n. 6" (deliberazione del Consiglio dell'Unione della Romagna Faentina n. 49 del 18/12/2014), sul quale la Provincia si è espressa con deliberazione di Giunta Provinciale n. 317 del 29/12/2024 con parere favorevole, e risulta attualmente classificata, ai sensi del vigente PSC, come "Ambito produttivo sovracomunale". Pertanto, l'incoerenza tra i due strumenti è dettata dal fatto che la variante al PTCP in attuazione del P.R.G.R ha di fatto sancito l'assetto cartografico al momento dell'approvazione dello strumento, non prevedendo aggiornamenti cartografici successivi, i quali, in ogni caso, sarebbero da ritenersi come mero adeguamento conoscitivo, ma non costituirebbero variante alla strumentazione di pianificazione provinciale. Nelle more dell'approvazione del PUG e del PTAV, la classificazione attualmente vigente e vincolante risulta quella comunale, approvata con il sopracitato procedimento di variante urbanistica alla strumentazione comunale.

Si rileva in aggiunta che in base alla situazione dello stato di fatto, l'area è già oggetto di attività all'interno dello stabilimento, ed ha perso ogni qualsivoglia caratteristica di area agricola di pregio o di rilievo paesaggistico, risultando un'area produttiva a tutti gli effetti.

Inoltre, la relazione di variante al PTCP in attuazione del P.R.G.R, al punto h riporta quanto segue:
h. L'art. 14 della L.R. 23 dicembre 2016 n.25 dispone: "In attuazione dei principi dell'economia circolare, nei casi in cui siano state attribuite alla Regione le funzioni di pianificazione nelle materie ambientali, la pianificazione non può contenere per gli impianti di recupero dei rifiuti non pericolosi vincoli più restrittivi di quelli previsti per gli impianti industriali. Le pianificazioni vigenti si interpretano conformemente al presente comma"

In considerazione di quanto sopra esposto, quindi, l'ammissibilità condizionata alla realizzazione dell'intervento risulta superata per i seguenti motivi:

- l'incoerenza dei due strumenti cartografici non osta alla realizzazione dell'intervento, in quanto lo stesso risulta compatibile con la pianificazione comunale, in relazione alla zonizzazione attualmente vigente nel PSC, così come evidenziato dalla deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Faenza n. 51 del 24/09/2024 e deliberazione del Consiglio dell'Unione della Romagna Faentina n. 39 del 25/09/2024, trasmesse con nota del nota del 03/12/2024, assunta agli atti della Provincia di Ravenna con P.G. n. 33562/2024, e la classificazione dell'area attualmente vigente, corretta e vincolante, è quella dello strumento urbanistico comunale;
- la classificazione dell'area, in combinato disposto con quanto espresso al sopracitato punto h, sancisce di fatto un'uniformità di disciplina con le aree circostanti oggetto della medesima destinazione d'uso e normativa, pertanto in questo caso sono applicabili le norme relative ad ambiti produttivi;
- La variante in esame, su cui il Consiglio Comunale e il Consiglio dell'Unione hanno espresso parere positivo, non comporta cambiamenti nella disciplina d'uso e di zonizzazione, ma attiene unicamente una variazione a carico della capacità edificatoria dell'area, finalizzata all'efficientamento dell'attività produttiva, in applicazione dei sopracitati principi di economia circolare, e non costituisce in alcun modo variante alla strumentazione urbanistica provinciale.

b. SULLA VALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

In adempimento a quanto previsto dall'art. 19 della LR 24/2017, per il caso in esame sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale: AUSL Romagna, ARPAE, Consorzio di Bonifica della Romagna occidentale, dai quali sono pervenuti i relativi pareri di seguito riportati:

- AUSL, parere prot. 2024/217622 del 20/11/2022

È stato condotto da parte dei Servizi di questo Dipartimento l'esame del progetto, della documentazione tecnica allegata all'istanza di cui all'oggetto e della risposta alle integrazioni richieste.

Dalla valutazione sotto il profilo igienico-sanitario dell'intervento proposto, per quanto di competenza di questo servizio non si riscontrano pareri ostativi.

- ARPAE – Relazione tecnica del 09/10/2024

In riferimento alla richiesta di modifica non sostanziale di cui all'oggetto, questo Servizio ...omissis... esprime le considerazioni di seguito riportate.

Scarichi e fognatura

Le acque reflue di dilavamento dei piazzali e annessa viabilità saranno convogliate nella rete fognaria di sito attraverso i punti di sollevamento CS12 (bacino scolante S12) e CS10 (bacino scolante S9) per l'invio al bacino di stoccaggio D1 e successivamente all'impianto di depurazione aziendale.

Tenuto conto che lo scarico in acque superficiali S4 (scolo Cantrighetto II) per il recapito delle acque meteoriche di dilavamento delle coperture del capannone non è stato ancora realizzato e che la sua gestione e realizzazione sarà in capo alla Ditta Caviro Extra, era stato richiesto alla Ditta, in mancanza di tempi certi sulla sua realizzazione, di fornire scenari alternativi/provvisori per l'allontanamento delle acque meteoriche. Dalla conferenza di servizi la Ditta propone, come misura transitoria fino alla realizzazione dello scarico S4, di gestire tali acque inviandole, attraverso i pluviali del capannone, direttamente nel piazzale ed avviarli ai sollevamenti CS10 e CS12 unitamente alle acque reflue di dilavamento del piazzale.

Una volta realizzato lo scarico S4, i pluviali del capannone saranno collegati alla rete fognaria dedicata che recapiterà al suddetto scarico.

Rumore

Caratterizzazione delle sorgenti sonore ed attività - Essendo alcune delle apparecchiature le medesime che verranno spostate la caratterizzazione acustica è avvenuta mediante rilievi diretti sulle stesse mentre le nuove (un vagliatore) da dati di collaudo forniti dal costruttore. Le modalità seguono la UNI 11143-5 per tutte le principali sorgenti sonore dello stabilimento. Vengono effettuati rilievi fonometrici presso i ricettori maggiormente interessati rilevando il rispetto dei limiti della Classificazione Acustica e del DPCM 14/11/97 per lo stato attuale.

Valutazione di impatto acustico nella nuova configurazione - La valutazione e comparazione fra stato attuale e di progetto è avvenuta mediante modello di simulazione conforme alla UNI 9613 per lo stato di progetto e confrontato con i rilievi diretti effettuati presso i ricettori sia in TR Diurno sia in TR Notturno. La razionalizzazione della circolazione dei mezzi e la collocazione degli impianti all'interno del nuovo fabbricato, con una modalità operativa che prevede l'apertura dei portoni al solo passaggio dei mezzi di approvvigionamento, diviene migliorativa rispetto alla situazione attuale già rilevata a norma.

Emissioni odorigene

Il documento presentato "Relazione di valutazione modellistica delle sorgenti odorigene Caviro Extra SpA-Enomondo srl" del 17/06/2024 evidenzia che l'intervento proposto non andrà ad incidere sulla valutazione dell'impatto odorigeno di stabilimento. Si rileva che lo studio è relativo a tutto il sito ed è attualmente oggetto di valutazione nell'ambito della modifica di AIA per la realizzazione dell'impianto per la produzione di Acido Tartarico naturale e annessa tettoia di stoccaggio fecce d'uva della ditta Caviro Extra, e quindi si rimanda per le opportune considerazioni e prescrizioni alla suddetta sede. Si ritiene opportuno comunque raccomandare sin da ora di verificare, per l'intero studio, il corretto riferimento alle indicazioni stabilite dal DD MASE 309/2023.

Prescrizioni

Scarichi idrici

Il recapito delle acque meteoriche di dilavamento delle coperture del nuovo capannone ai sollevamenti CS10 e CS12 unitamente alle acque reflue di dilavamento del piazzale è consentita esclusivamente come misura transitoria fino alla realizzazione dello scarico S4. Una volta realizzato lo scarico S4, i pluviali del capannone devono essere collegati alla rete fognaria dedicata che recapiterà al suddetto scarico. La Ditta dovrà pertanto, terminata la realizzazione dell'impianto, inviare un relazione con cronoprogramma in merito allo stato di avanzamento/autorizzazione dei lavori relativi alla realizzazione dello scarico S4.

Qualora non sia possibile il rispetto delle date già comunicate con il cronoprogramma o il rispetto delle condizioni di realizzazione del punto di scarico S4 da parte della Ditta Caviro Extra, il gestore è tenuto a informare Arpaec SAC ed ST, al fine di procedere con la realizzazione dello scarico S4 di propria iniziativa così come disposto in sede di CdS conclusiva.

Emissioni in atmosfera

1. Per il punto di emissione E235 dovranno essere svolte le fasi di messa in esercizio e messa a regime ai sensi del D.Lgs. 152/06 e smi Parte V^a art. 269 com. 6 ovvero:

"In ottemperanza all'art. 269 c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, all'Autorità Competente (Arpae SAC), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
- dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, di norma entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime. Possono essere stabiliti dall'Autorità Competente (Arpae SAC) tempi di comunicazione dei dati superiori a 30 giorni, nel caso di comprovate necessità tecniche diverse (ad esempio IPA, PCB che necessitano di tempi analitici superiori).

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario."

2. la concentrazione del parametro "polveri" in uscita dal punto di emissione E235 deve rispettare il valore limite di emissione previsto nel range definito in tabella 6.3 delle BATC 2018/1147;

Rumore

A opere terminate ed impianto a regime occorrerà effettuare una verifica puntuale delle emissioni sonore delle nuove sorgenti, al fine di confermare le ipotesi progettuali presentate ed utilizzate nelle simulazioni modellistiche. Gli esiti di tale verifica dovranno essere trasmessi ad Arpae SAC ed ST per le valutazioni di competenza.

Piano di monitoraggio

• In riferimento a quanto previsto dalle BACT 2018/1147 Il campionamento sul punto di emissione E235 dovrà essere eseguito con frequenza semestrale, metodica analitica di riferimento En 13284-1 (Bat.8) e relativa metodica di campionamento (media di 3 campioni di 30 minuti ciascuno).

- ARPAE – parere su variante acustica del 30/09/2024

Matrice Inquinamento Acustico

In merito alla documentazione giunta, relativa alla pratica in oggetto, è possibile osservare:

1) Variante di Classificazione Acustica – viene chiarito che è intenzione dell'azienda mantenere le porzioni di territorio all'interno del perimetro di proprietà a uso agricolo. Pertanto è da ritenersi corretta l'ultima variante proposta senza l'avvicendamento dei lotti, attualmente in Classe III, alla Classe V di tutta l'area dello stabilimento. Sotto l'aspetto dei valori del clima acustico non insorgono conflitti oggettivi nonostante il salto di due classi acustiche rientrando così nelle possibilità date dalla DGR 2053/01.

2) Aggiornamento della tavola della nuova Classificazione Acustica nella relazione – venendo meno la variante suggerita per coerenza da questo Servizio vale quanto approvato per progetto impianto per la produzione di acido tartarico con annessa tettoria di stoccaggio presentato dalla società Caviro, vs Pratica SUAP n. 1834/2022, approvata da questo ST nel gennaio 2024.

3) Impatto acustico dell'opera e dello stabilimento – come evidenziato nei precedenti pareri si conferma la conformità delle metodiche di analisi dell'impatto acustico alla UNI 11143-5 e l'assenza di conflitti nei livelli immessi presso i ricettori e le classi acustiche adiacenti.

Pertanto, per quanto sopra espresso, è possibile esprimere un parere favorevole al documento di impatto acustico presentato ivi compreso le varianti alla Classificazione Acustica proposte.

- Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale – Prot. 18991 del 08/10/2024

Con riferimento all'istanza di cui all'oggetto, per il progetto di efficientamento dell'attività di tritovagliatura di sfalci e potature mediante realizzazione di un nuovo fabbricato nello stabilimento sito in Via Convertite n.6, Comune di Faenza (RA), esaminato il materiale presentato ad integrazione, preso atto che:

- l'intervento non comporta aumento di superficie impermeabile e pertanto non è necessario reperire alcun volume di invaso, secondo quanto previsto dall'art. 20 delle norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino del torrente Senio;

lo scrivente Consorzio esprime, per quanto di competenza, unicamente dal punto di vista idraulico e fatti salvi i diritti di terzi, parere favorevole all'intervento in oggetto.

Ai fini del non incremento del rischio idraulico, come previsto dalla Direttiva per la sicurezza idraulica nei sistemi idrografici di pianura nel Bacino del Reno del 25/01/2009, la quota di progettazione del nuovo fabbricato e di eventuali manufatti sensibili (impianti elettrici, centrali termiche, ...) dovrà tenere conto della quota del tirante idrico di riferimento, pari a 27,50 m riferiti al sistema altimetrico adottato dal proponente nelle tavole progettuali di cui all'istanza prot. cons. 6621/2019 e successive e come indicato nel parere espresso dallo scrivente consorzio con nota prot. cons. 8082 del 24.09.2019.

c. PARERE SU COMPATIBILITA' RISPETTO AL RISCHIO SISMICO

In base a quanto previsto dall'Art. 5 della L. R. n° 19/2008, dal D.M. 11/03/1988 al punto "H" e dalle N.T.C. 17/01/2018 al punto "6.12" (fattibilità di opere su grandi aree) questo Servizio

VISTO

la Relazione geologica e sismica;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per quanto di competenza, sulla compatibilità del progetto con le condizioni geomorfologiche del territorio in relazione al rischio sismico del medesimo.

Il presente parere è subordinato al rispetto della seguente prescrizione da applicarsi in sede di progettazione esecutiva:

- si richiede di presentare, per le opere in progetto, specifica relazione geologica corredata da ulteriori indagini geognostiche in modo da approfondire le eventuali problematiche riguardanti il potenziale di liquefazione e i cedimenti post-sisma;

CONSIDERATO:

CHE sulla base della relazione di Valsat che comprende una descrizione del progetto, le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente, i soggetti ambientalmente competenti sopra elencati si sono espressi tutti con parere favorevole alla variante, rimarcando, solo per qualche tematica, alcune condizioni/prescrizioni così come sottolineato nel "constatato";

CHE durante il periodo di pubblicazione non sono pervenute osservazioni.

CHE le previsioni di cui alla variante in oggetto non contrastano con le prescrizioni, le direttive e gli indirizzi del vigente PTCP, sia nella sua componente paesistica che pianificatoria;

Tutto ciò PREMESSO, CONSTATATO E CONSIDERATO

PROPONE

1. DI ESPRIMERE parere favorevole alla variante urbanistica compresa nella procedura di “Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. 5291 del 15/11/2019 e smi per l’attività IPPC di gestione rifiuti speciali non pericolosi – comunicazione di modifica ai sensi dell’art. 29-nones, comma 1) del D.Lgs 152/2006” presentato da ENOMONDO SRL” nel Comune di Faenza;
2. DI ESPRIMERE, ai sensi dell’art. 19 della L.R. 24/2017, sulla base della documentazione di progetto e sentite al riguardo le Autorità che per le loro specifiche competenze ambientali hanno interesse agli effetti dovuti all’applicazione degli strumenti urbanistici, parere motivato positivo in merito alla sostenibilità ambientale Valsat della variante urbanistica compresa nella procedura di “Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. 5291 del 15/11/2019 e smi per l’attività IPPC di gestione rifiuti speciali non pericolosi – comunicazione di modifica ai sensi dell’art. 29-nones, comma 1) del D.Lgs 152/2006” presentato da ENOMONDO SRL” alle condizioni riportate al punto b) del “Constatato” della presente relazione;
3. DI ESPRIMERE parere favorevole, relativamente alla verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche in esame con le condizioni di pericolosità locale del territorio, di cui all’art.5 della L.R. 19/2008, alle condizioni riportate al punto c. del “Constatato” della presente Relazione.
4. DI DEMANDARE al Servizio Pianificazione Territoriale, gli adempimenti di competenza relativi alla pubblicazione sul sito web della Provincia dell’Atto, come indicato al comma 6 dell’art. 18 della L.R. 24/2017.
5. DI DEMANDARE al Servizio Pianificazione Territoriale la trasmissione dell’Atto al Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna e all’Unione della Romagna Faentina.

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO DEL
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
(Geologo Giampiero Cheli)
f.to digitalmente

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO DEL SERVIZIO
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
(Paesaggista Giulia Dovadoli)
f.to digitalmente



Provincia di Ravenna

Proponente: /Pianificazione Territoriale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

su PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PROPOSTA n. 1856/2024

OGGETTO: COMUNE DI FAENZA - ENOMONDO SRL CON SEDE LEGALE E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI FAENZA (RA), VIA CONVERTITE N. 6 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) N. 5291 DEL 15/11/2019 E SMI PER L'ATTIVITÀ IPPC DI GESTIONE RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - COMUNICAZIONE DI MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 29-NONIES, COMMA 1) DEL D.LGS 152/2006

SETTORE INTERESSATO

Il sottoscritto Responsabile del *settore* interessato ESPRIME ai sensi e per gli effetti dell'art 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Ravenna, 17/12/2024

IL DIRIGENTE del SETTORE
NOBILE PAOLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)



Provincia di Ravenna

Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Registro per gli Atti del Presidente della Provincia
N. 150 DEL 18/12/2024

OGGETTO: COMUNE DI FAENZA - ENOMONDO SRL CON SEDE LEGALE E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI FAENZA (RA), VIA CONVERTITE N. 6 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) N. 5291 DEL 15/11/2019 E SMI PER L'ATTIVITÀ IPPC DI GESTIONE RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - COMUNICAZIONE DI MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 29-NONIES, COMMA 1) DEL D.LGS 152/2006

Si dichiara che il presente atto è divenuto esecutivo il 29/12/2024, ovvero decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on line di questo Ente, n. 1992 di pubblicazione del 18/12/2024

Ravenna, 30/12/2024

IL DIPENDENTE INCARICATO

MORELLI ROSSANA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n 82/2005 e ss.mm.ii.)



Provincia di Ravenna

Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Registro per gli Atti del Presidente della Provincia
N. 150 DEL 18/12/2024

OGGETTO: COMUNE DI FAENZA - ENOMONDO SRL CON SEDE LEGALE E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI FAENZA (RA), VIA CONVERTITE N. 6 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) N. 5291 DEL 15/11/2019 E SMI PER L'ATTIVITÀ IPPC DI GESTIONE RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - COMUNICAZIONE DI MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 29-NONIES, COMMA 1) DEL D.LGS 152/2006

Si CERTIFICA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 e ss.mm.ii, l'avvenuta regolare pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line n. 1992 di pubblicazione, di questa Provincia dal 18/12/2024 al 02/01/2025 per 15 giorni consecutivi.

Ravenna, 03/01/2025

IL DIPENDENTE INCARICATO
MAZZEO MASSIMO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n 82/2005 e ss.mm.ii.)